

ESSENTE REGISTRAZIONE ESSENTE ECCL. ESSENTE ESSENTE



15 FEB. 2019

04619/19

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18721/201

SEZIONE LAVORO

Cron. 4619

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 11/12/2018
- Dott. AMELIA TORRICE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18721-2013 proposto da:

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SANTARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE CASANO;

- **ricorrente** -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, quale successore ex lege dell'INPDAP, in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall' Avvocato FILIPPO MANGIAPANE, che lo rappresenta e difende;

- COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI 70, presso lo studio dell'avvocato LUCA GABRIELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO BARILATI;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 107/2013 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato MICHELE CASANO;

udito l'Avvocato FILIPPO MANGIAPANE;

udito l'Avvocato LUCA GABRIELLI per delega Avvocato MARCO BARILATI.



Fatti di causa

1. sino al 2009 segretario comunale del Comune di Santa Margherita Ligure, titolare della maggiorazione di cui al c. 4 dell'art. 41 del CCNL Comparto Segretari Comunali e Provinciali, aveva fruito del cd. galleggiamento previsto dal c. 5 del citato art. 41, disposizione che prevede che la retribuzione di posizione del segretario comunale non può essere inferiore a quella stabilita per la posizione dirigenziale più elevata dell'Ente.
2. Il Comune nel 2008 interruppe il pagamento dell'indennità perequativa (cd. galleggiamento) e avviò la procedura di recupero delle somme corrisposte per il suddetto titolo, dando mandato all'Inpdap di effettuare trattenute mensili sul trattamento pensionistico della " " sino alla concorrenza dell'importo di € 94.652,59, mandato al quale l'Istituto si è conformato effettuando le trattenute mensili.
3. La Colella ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Chiavari il Comune e l'Inpdap per l'accertamento del diritto a fruire della indennità perequativa al netto delle maggiorazioni per incarichi aggiuntivi e per la condanna dell'istituto previdenziale alla rideterminazione ed al pagamento del trattamento di quiescenza sulla base delle retribuzioni rivendicate. La lavoratrice aveva anche domandato la condanna del Comune al pagamento di € 56.623,51 a titolo di differenze retributive diverse da quelle correlate al cd. galleggiamento.
4. Il Tribunale ha respinto le domande e la Corte di Appello di Genova, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannato la " " a restituire al Comune il minor importo di € 72.140, 38, oltre interessi legali, detratto quanto già pagato.
5. La Corte territoriale ha ritenuto fondata la domanda correlata alle differenze retributive e, rilevato che il CTU le aveva quantificate in € 22.512,21, ha affermato che tale somma dovesse essere detratta dall'importo rivendicato dal Comune a titolo di restituzione degli importi erogati per l'indennità di galleggiamento.
6. Quanto a quest'ultima la Corte territoriale ha riaffermato l'infondatezza della rivendicazione della ricorrente.
7. Tanto sul rilievo che il dato letterale e sistematico delle clausole della negoziazione collettiva attestavano che la retribuzione alla quale occorre avere riguardo è quella goduta dal segretario comunale (o provinciale) in relazione non solo

alla tipologia dell'Ente di cui il segretario è titolare (art. 41 commi 1 e 3) ma anche in relazione agli incarichi aggiuntivi attribuiti e, quindi, comprensiva delle maggiorazioni previste dal c. 4.

8. La Corte territoriale ha rilevato che la sequenza delle disposizioni contenute nell'art. 41 evidenziava che alla comparazione tra la retribuzione goduta dal segretario comunale e quella percepita dal dirigente con retribuzione più elevata doveva procedersi solo dopo avere inserito nella retribuzione del segretario comunale anche i compensi aggiuntivi e che al cd galleggiamento poteva farsi luogo solo se la retribuzione goduta dal segretario è inferiore a quella prevista per la funzione dirigenziale più elevata dell'Ente.

9. La Corte territoriale ha anche osservato che in tal senso ha disposto l'art. 4 c. 26 della L. n. 183 del 2011, riconoscendo la portata innovativa, e, quindi, non retroattiva di tale disposizione, nella parte in cui pone il divieto di riconoscere importi calcolati in modo difforme dalla legge.

10. Infine, la Corte territoriale ha accertato che l'aspetto contabile della vicenda non era in discussione, con la conseguenza che gli importi chiesti in restituzione dal Comune dovevano essere ridotti solo in relazione alle somme spettanti alla Colella a titolo di differenze retributive diverse dal cd.galleggiamento.

11. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria, al quale hanno resistito con controricorso il Comune di Santa Margherita Ligure e l'INPS (successore ex lege dell'Inpdap).

Ragioni della decisione

Sintesi dei motivi

12. La ricorrente denuncia:

13. violazione dei principi generali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c. 1 e 2, e 1363 e sgg c.c. (primo motivo); violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 commi 4 e 5 (primo, secondo e terzo motivo), dell'art. 41 comma 3 (terzo motivo) del CCNL Comparto Segretari Comunali e Provinciali di cui all'Accordo del 16.5.2001 e dell'art. 1 (primo, secondo e terzo motivo) e dell'art. 4 (terzo motivo) del contratto integrativo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003; violazione dell'art. 49 del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo motivo); violazione dell'art. 97 del d. lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, violazione del principio

costituzionale di corrispettività della remunerazione delle prestazioni lavorative e di giusto trattamento, e del principio di uguaglianza, ragionevolezza e non discriminazione (terzo motivo);

14. vizi motivazionali (sotto il profilo di carenza e/o difetto assoluto di congruità e logicità della motivazione, primo, secondo e terzo motivo; sotto il profilo dell'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, quarto motivo).

15. La ricorrente deduce l'erroneità della rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla "sequenza" delle disposizioni contenute nell'art. 41 del CCNL Segretari Comunali e provinciali e addebita alla Corte territoriale di avere omesso di indagare sulla comune volontà delle parti, desumibile, secondo la sua prospettazione, dall'art. 3 del contratto collettivo biennio economico 2000/2001 e anche dal successivo accordo del 22.12.2013 stipulato in sede di contrattazione decentrata nazionale, e deduce che in detti contratti non è stata inserita alcuna "sequenza" (primo motivo).

16. Essa imputa, poi, alla Corte territoriale di avere ricavato un canone interpretativo dell'art. 41 c. 5 del CCNL dalla legge n. 183 del 2011, pur avendone riconosciuto la portata innovativa e di avere errato nell'affermare che essa ricorrente non aveva allegato la consapevolezza del Comune della legittimità della erogazione dei compensi perequativi (secondo motivo).

17. Sostiene (terzo motivo) che, qualora le maggiorazioni stipendiali di cui al comma 4 dell'art. 41 del CCNL fossero assorbite dal riallineamento previsto dal quinto comma, verrebbero penalizzati i funzionari maggiormente gravati di compiti, in violazione del principio di corrispettività, in virtù del quale gli incarichi ulteriori rispetto a quelli istituzionali devono avere una propria remunerazione.

18. Sottolinea (terzo motivo) il diverso regime previdenziale dei due aumenti retributivi (confluendo la retribuzione di base comprensiva del riallineamento nella quota A, venendo, al contrario, la maggiorazione di cui al comma 4, ricompresa nella diversa quota B della pensione). Dalle differenze ontologiche delle due componenti stipendiali la ricorrente desume l'impossibilità della loro valutazione unitaria ai fini dell'applicazione del meccanismo di cui al comma 5.

19. La ricorrente, inoltre, imputa alla Corte territoriale di non avere argomentato in ordine ai principi costituzionali di non discriminazione e di adeguatezza della retribuzione, principi che assume lesi dalla interpretazione dell'art. 41 c. 5 contenuta nella sentenza impugnata. Sostiene che detta interpretazione contrasta anche con l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (terzo motivo).

20. La ricorrente, infine, denuncia (quarto motivo) la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per non avere la Corte territoriale pronunciato su una parte della domanda.

Esame dei motivi

21. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattarsi unitariamente, per la stretta connessione che li caratterizza, sono infondati nella parte in cui denunciano la violazione e/o la falsa applicazione delle norme della negoziazione collettiva e delle disposizioni di legge richiamate nelle rubriche.

22. L'art. 41 del CCNL del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali, al comma 1, dispone che la retribuzione di posizione spettante ai segretari comunali è collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare; al comma 3 individua gli importi minimi annui spettanti, suddivisi in tre livelli, legati tutti alle dimensioni dell'ente territoriale; il successivo comma 4 prevede che possano essere corrisposte maggiorazioni dei compensi di cui al comma 3 "nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, nonché delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa nazionale". Il comma 5 prevede che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dall'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza, o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa".

23. E' utile ribadire il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui l'art. 63 c. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha attribuito alla Corte di Cassazione una funzione nomofilattica nella interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, tendenzialmente modellata ad immagine del sindacato sulle norme di legge, giustificata dalla necessità di assicurare la esegesi uniforme di disposizioni che, pur avendo natura negoziale, per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato decreto, sono destinate a realizzare la regolamentazione omogenea dei rapporti di lavoro con la P.A. e costituiscono un vincolo per il datore di lavoro pubblico.

24. La funzione che l'interpretazione diretta realizza e la particolare natura dei contratti collettivi nel settore pubblico sono state valorizzate dalle Sezioni Unite di questa Corte per affermare da un lato la inapplicabilità dell'art. 369 n. 4 c.p.c. e

dall'altro la autonomia interpretativa del giudice di legittimità, che non può essere vincolato dalle interpretazioni delle parti né dalla opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, ma ha, al contrario, il potere-dovere di ricercare, anche in altre disposizioni contrattuali, elementi utili per verificare la correttezza della interpretazione accolta nella sentenza impugnata (Cass. SSUU 20075/2010, 23329/2009, 21568/2009; Cass. 5284/2018, 20065/2016).

25. Tanto precisato, è infondata l'opzione ermeneutica, sostenuta dal ricorrente, che muove, in sintesi, dall'assunto che le maggiorazioni della retribuzione di posizione di cui all'art. 41, commi 4 e 5 del CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999 abbiano finalità diverse (corrispettiva l'una e perequativa l'altra), e, pertanto, che esse sono cumulabili tra loro.

26. Il Collegio ritiene di ribadire, condividendolo, il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 5284 del 2018, relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio.

27. Nella decisione innanzi richiamata è stato affermato che, ai fini dell'applicazione della regola, ex art. 41, comma 5, del richiamato C.C.N.L. del 16 maggio 2001, del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicché è aderente alla "ratio" della disposizione pattizia, da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale, che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva.

28. Il principio innanzi richiamato è fondato sulle argomentazioni motivazionali che seguono:

29. sotto il profilo della interpretazione letterale l'art. 41, comma 4, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, si limita a richiamare esplicitamente i compensi di cui al precedente comma 3, secondo i valori economici riconosciuti da tale disposizione, senza nulla dire, neppure in modo indiretto, del

- comma 5, contenente la clausola contrattuale di riallineamento stipendiale che segue subito dopo;
30. la maggiorazione di cui al comma 4, va, dunque, ad aggiungersi ai valori economici stabiliti dal precedente comma 3 dell'art. 41, fermo restando che entrambe le disposizioni (commi 3 e 4) riguardano la sola voce della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, lett. d) del CCNL;
31. poichè il comma 4, sul piano sistematico, si trova collocato tra il comma 3 e il comma 5, l'interprete deve tener conto della volontà delle parti di collegare la disposizione contenuta nel comma 4 alla disposizione contenuta nel comma 3 che precede e non a quella del comma 5 che segue;
32. tale opzione interpretativa trova conferma nella "ratio" della disposizione pattizia in esame, che va individuata nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale;
33. il segretario, oltre a svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge e ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, compiti questi che, per le responsabilità che ne discendono, giustificano il riconoscimento di una indennità di posizione quantomeno pari a quella del dirigente sottoposto al potere di coordinamento e controllo" (Cass.20065/2016);
34. se, dunque, il riallineamento stipendiale di cui al comma 5 ha una funzione perequativa, distinta da quella corrispettiva delle maggiorazioni (solo eventuali) di cui al comma 4, appare logico e aderente alla "ratio" della disposizione, che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva, ovvero comprendente anche le maggiorazioni di cui al comma 4.
35. Ne deriva che, se già con l'applicazione delle maggiorazioni la retribuzione di posizione supera quella del dirigente apicale, come incontestatamente accaduto nella fattispecie in esame, non si procede al riallineamento di cui al comma 5, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano previdenziale (inserimento dell'emolumento di cui al comma 5 nella quota A e dell'emolumento di cui al comma 4 nella quota B della pensione), conseguenze che non possono condizionare la interpretazione delle disposizioni contrattuali.
36. Va osservato che nel ricorso e nella memoria la ricorrente non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato, come detto condiviso dal Collegio.

Gr

37. Diversamente da quanto opina la ricorrente l'art. 3 del CCNL economico 2000 - 2001 del 16.5.2001 non disciplina affatto l'indennità di perequazione (o galleggiamento) ma si limita a rideterminare (commi 1 e 2) i valori complessivi annui lordi della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art.41 del CCNL del 16.5.2001 e a ribadire (c. 3) che "Gli Enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi dei commi 1 e 2. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale".

38. Dal richiamato CCNL del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001 non si ricava, pertanto, alcun dato testuale idoneo a ricostruire nei termini prospettati dalla ricorrente la comune volontà espressa nelle disposizioni contenute nell'art. 41 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed economico 1998 - 1999 segretari comunali e provinciali.

39. Analogamente, nell'art. 1 del contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali del 22.12.2003, e nella "dichiarazione congiunta n. 1", nelle parti riprodotte nelle pagine 24 e 25 del ricorso, non si rinviene alcuna disposizione che disciplina l'indennità di galleggiamento in modo difforme rispetto a quanto previsto nel richiamato art. 41.

40. Va al riguardo rilevato che, seppur parametrato al territorio nazionale tale contratto ha natura decentrata ed è sottratto al particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente obbligo di allegazione e di indicazione della sede di produzione processuale, ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., oneri nella specie non assolti (ex multis Cass. 16705/2018).

41. La censura (secondo motivo) formulata con riferimento alla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 26, è infondata.

42. L' art. 4 c. 26 della L. 12.11.2011 n. 183 dispone: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in

applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

43. La norma nella prima parte ha carattere interpretativo nel senso che chiarisce la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'art. 41 c. 5 del CCNL 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999.

44. La disposizione è innovativa, nella parte, introdotta dalla espressione "a decorrere", in cui pone il divieto per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 "diversamente conteggiate".

45. Essa, invece, nel limitarsi a fare salvi solo i giudicati eventualmente intervenuti, non vieta affatto il recupero delle maggiori somme in ipotesi corrisposte prima della sua entrata in vigore.

46. Sono prive di pregio anche le prospettazioni difensive sviluppate (secondo motivo) con riguardo alla buona fede della ricorrente e alla legittimità del pagamento della indennità perequativa nell'importo in concreto erogato.

47. Va al riguardo ribadito il principio secondo il quale nell'impiego pubblico contrattualizzato qualora il datore di lavoro attribuisca al lavoratore un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata (Cass. 13479/2018, 25018/2017, 16088/2016).

48. Va anche osservato che non è applicabile al rapporto di impiego alle dipendenze delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 il principio in forza del quale la corresponsione di una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta in forza della contrattazione collettiva costituisce trattamento di miglior favore e può essere chiesta in restituzione solo previa dimostrazione di un errore riconoscibile e non imputabile al datore, perché, al contrario, il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte "sine titulo" e la ripetibilità degli importi corrisposti in

aw

eccesso non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell' "accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi (Cass. 13479/2018, 4323/2017, 8338/2010, 29926/2008).

49. Sono infondate le censure sviluppate con riguardo all'art. 36 della Costituzione ed al principio di corrispettività della retribuzione.

50. La rilevanza delle funzioni attribuite ai segretari comunali e le connesse responsabilità sono state prese in considerazione dall'art. 41 del CCNL del 16.5.2001 che, in coerenza con l'art. 97 TUEL (che prevede che il segretario, oltre a svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge ed ai regolamenti, "sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività), al comma 1, fa riferimento alla tipologia dell'ente di cui il segretario comunale è titolare, al comma 3 individua gli importi minimi annui spettanti, suddivisi in tre livelli, legati tutti alle dimensioni dell'ente territoriale, al comma 4 prevede che possano essere corrisposte maggiorazioni rispetto a quelle stabilite dalle parti collettive "nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa" nonché delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento stabili in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale, e al comma 5, come già evidenziato, riconosce l'indennità di posizione nella misura quantomeno pari a quella del dirigente sottoposto al potere di coordinamento e controllo.

51. La dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (terzo motivo) è priva di pregio atteso che l'art. 41 del richiamato CCNL del 16.5.2001 modula il trattamento economico dei segretari comunali in relazione alla tipologia dell'Ente di cui essi sono titolari.

52. Infine, è infondata la censura (terzo motivo) che addebita alla sentenza la violazione dell'art. 52 del d. lgs. n. 165 del 2001, non venendo in rilievo nella fattispecie in esame l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza.

53. Il quarto motivo, nella parte in cui addebita alla sentenza il vizio di omessa pronuncia, è inammissibile non risultando chiarita quale sia la domanda sulla quale si sarebbe consumato il vizio di non corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

54. Ulteriore profilo di inammissibilità della censura consegue alla mancata riproduzione nel ricorso e allegazione a quest'ultimo della relazione del CTU, di cui sono riportate le sole conclusioni, e della "delibera dell'AGES n. 389 del 24.9.2002"

(Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010).

55. Sono inammissibili le censure con le quali sono denunciati vizi motivazionali, sotto il profilo di carenza e logicità della motivazione (primo, secondo e terzo motivo), in quanto il nuovo testo dell'art. 360 cpc, comma 1, n. 5, come sostituito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lettera b) , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" perchè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4.3.2013) prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

56. E' infondata la censura che imputa alla sentenza difetto assoluto di motivazione (primo, secondo, terzo motivo).

57. Il nuovo testo dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SSUU 8043 e 8054 del 2014), consente di denunciare in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione venendo in rilievo soltanto il vizio "così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cpc, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione".

58. Tali evenienze non ricorrono nel caso in esame atteso che la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara e niente affatto perplessa (punti da 5 a 10 di questa sentenza) le ragioni poste a fondamento del "decisum".

59. In conclusione, il ricorso va rigettato.

60. Infine, diversamente da quanto assume la ricorrente, nella memoria, non è rinvenibile alcun carattere sconveniente ed offensivo nelle prospettazioni difensive sviluppate dal Comune nel controricorso nelle pgg. 87 e sgg., in quanto volte a ribadire le ragioni della legittimità della richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di galleggiamento.

61. Le spese, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

62. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.500,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 dicembre 2018


Il Consigliere Estensore

A. Torrice



Il Presidente

G. Napolitano



I. Funzionario Giudiziario
Dot. Giovanni RUELLO

